

SCHEMA DI STATUTO FONDAZIONE "ROSA BALISTRERI"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Fondazione Rosa Balistreri".

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Licata, Piazza Progresso n. 10, sede del Comune di Licata.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della regione Sicilia, quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Presidente del Comitato Scientifico, Componente del Comitato Scientifico vengono svolte a titolo gratuito, senza rimborso spese.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul patrimonio musicale, artistico, culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

La Fondazione si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile o ad essa donato da aventi diritto, della cantante folk Rosa Balistreri;
- b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca, tutela e promozione svolta dalla Fondazione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno annuale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, spettacoli, concerti, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, attività di catalogazione e archiviazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- f) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- h) Svolgere attività di produzione musicale, editoria musicale elettronica e cartacea, pubblicazione su supporti fisici e digitali di materiale testuale e audio/video, sia esso edito che inedito.
- i) istituire premi e borse di studio al fine di promuovere la musica di Rosa Balistreri e, in generale, la musica e la poesia inedita del folk siciliano, premiando quanti si adoperano in tal senso.
- j) Promuovere e distribuire film, documentari, docufilm atti a veicolare l'immagine, la vita e la musica di Rosa Balistreri e il folk siciliano in tutte le sue forme.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci. I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;

- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Articolo 4 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dagli apporti dei Soci Fondatori il cui ingresso è avvenuto successivamente all'atto costitutivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri;
- e) dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate, con motivata delibera del consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- f) dalle somme dei conferimenti in denaro facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del consiglio di Amministrazione, ad uso diverso del mantenimento del patrimonio;
- g) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

Articolo 5 SOCI FONDATORI, SOCI SOSTENITORI, SOCI PARTECIPANTI

I membri della fondazione si dividono in: soci fondatori, soci sostenitori e soci partecipanti.

Sono **Soci Fondatori** i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 180 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Fondo di Gestione nella qualità di soci fondatori ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto.

I **soci fondatori**, escluso il Comune di Licata, individuati tra i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, come singoli o associati tra loro, devono assicurare un apporto annuo non inferiore a €. 20.000,00 (euro ventimila/00) e per almeno tre anni, al Fondo di gestione delle attività della Fondazione.

L'insieme dei soci fondatori hanno diritto ad esprimere 1 consigliere in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione. Nel caso di assenza di soci fondatori oltre al Comune di Licata il consigliere verrà espresso dall'amministrazione comunale.

- **I soci sostenitori** individuati tra i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che, come singoli o associati tra loro, devono assicurare un apporto annuo non inferiore a €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) e per almeno tre anni, al Fondo di gestione delle attività della Fondazione.
L'insieme dei Soci sostenitori che assicurano l'apporto di cui al 1° comma, hanno diritto ad esprimere un consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Nel caso di assenza di soci sostenitori il consigliere verrà espresso dall'amministrazione comunale.
I Soci sostenitori hanno diritto, dietro espressa richiesta, di essere citati in tutte le comunicazioni istituzionali e pubblicitarie della Fondazione.
L'ingresso dei Soci sostenitori nella compagine fondativa è deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza.
- **I soci partecipanti** individuati tra i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che, come singoli o associati tra loro, devono assicurare un apporto, anche una tantum, al Fondo di gestione delle attività della Fondazione in denaro, beni immobili o beni mobili di qualsiasi natura che possano essere di utilità al raggiungimento dello scopo sociale.
I Soci partecipanti che assicurano tale apporto hanno diritto, qualora lo richiedessero, di essere citati in qualità di sostenitori nelle campagne di comunicazione pubblicitaria che la Fondazione porrà in essere.
L'ingresso dei Soci partecipanti nella compagine fondativa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.
La carica di Socio partecipante dura un anno dalla data dell'apporto oneroso e può essere rinnovata con un altro qualunque apporto o pagando una quota sociale che verrà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO FONDAZIONE

Sulle istanze di adesione dei Soci della Fondazione, contenenti l'indicazione dell'onere che ciascun richiedente intende assumere, nonché il relativo periodo di assunzione, si pronuncia il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, in conformità alle precedenti disposizioni e previo accertamento dei requisiti di onorabilità e rispettabilità del soggetto richiedente, a tutela degli interessi morali e del prestigio della Fondazione.

Lo status di **Socio fondatore** della Fondazione consente ai titolari di:

- a. rendere nota tale loro qualità in ogni forma pubblicitaria consentita da essi direttamente gestita, purché consona al prestigio artistico-culturale della Fondazione;
- b. avere visibilità di prestigio nelle azioni di marketing pubblicitario realizzate dalla Fondazione nel periodo di partecipazione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- c. godere di benefit e sconti appositamente dedicati, nonché di ricevere un riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione che attesti il sostegno alla stessa.

Lo status di **Socio Sostenitore** da diritto, dietro espressa richiesta, di essere citati in tutte le comunicazioni istituzionali e pubblicitarie della Fondazione.

E' fatto obbligo a ciascun Socio Sostenitore privato di sottoporre all'approvazione del Direttore Generale della Fondazione, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, ogni forma di pubblicità da esso promossa, nonché direttamente o indirettamente realizzata, in cui sia presente un qualsiasi riferimento al nome della Fondazione, ai suoi marchi e brand e in cui vi sia il tentativo di veicolare l'immagine del Socio Sostenitore privato attraverso il riferimento alla Fondazione e/o alle sue attività.

Lo status di **Socio partecipante**, dietro espressa richiesta, dà il diritto di essere citati in qualità di sostenitori nelle campagne di comunicazione pubblicitaria che la Fondazione porrà in essere.

Qualora un Socio della Fondazione non ottemperasse e/o ponesse in essere azioni lesive del nome e del prestigio della Fondazione e delle attività da essa realizzate, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le azioni da porre in essere a tutela dell'immagine della Fondazione, può deliberare la revoca dello status di Socio e interrompere ogni forma di rapporto con il soggetto in causa.

Articolo 7 ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore Generale.

I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati e non sono tenuti a rispondere ad essi, salva diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

Articolo 8 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal C.d.A. della Fondazione fra i suoi membri, con votazione palese, a maggioranza dei componenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Fondazione che viene tenuta, previa convocazione da parte del Sindaco Pro Tempore, entro 20 giorni in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina del C.d.A.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi atto che non abbia natura strettamente gestionale, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente:

- ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- stipula convenzioni, protocolli d'intesa ed atti equiparati con organismi pubblici e privati;
- nomina, designa e compie atti analoghi attribuiti dalle specifiche disposizioni di legge.
- nomina, il segretario delle adunanze che redige il relativo verbale, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione o tra il personale;
- rappresenta la Fondazione nelle sedi e negli incontri istituzionali.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Il Presidente nomina e revoca il Direttore Generale scegliendolo tra i componenti del Comitato Scientifico di questa Fondazione.

Articolo 9 VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio palese.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 componenti, ed elegge fra questi, il suo Presidente ed il suo Vice Presidente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. E' così composto:

- a. Sindaco Pro Tempore del Comune di Licata.
- b. Assessore alla Cultura Pro Tempore del Comune di Licata.
- c. Un rappresentante della Regione Siciliana.
- d. Il discendente diretto di Rosa Balistreri. In caso di decesso verrà sostituito dal discendente più prossimo in vita.
- e. Un consigliere designato dal Consiglio Comunale.
- f. Un consigliere designato dai gruppi consiliari di opposizione.
- g. Un Consigliere designato dal Comitato Scientifico.
- h. Un Consigliere designato congiuntamente dai Soci Fondatori o, nel caso di assenza di soci fondatori oltre al Comune di Licata, designato dall'amministrazione Comunale.
- i. Un Consigliere designato congiuntamente dai Soci Sostenitori o, nel caso di assenza di soci sostenitori oltre al Comune di Licata, designato dall'Amministrazione Comunale.

I due consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio Comunale, di cui ai punti "e" ed "f", decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha nominati e verranno sostituiti da due nuovi consiglieri nominati, con le stesse modalità dei punti "e" ed "f", dal nuovo Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e può essere validamente insediato alla presenza della maggioranza semplice.

I soggetti designati a far parte del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'ART. 2382 del Codice Civile e devono possedere:

- Documentati requisiti di professionalità e di esperienza inerenti alle attività istituzionali della Fondazione, come definite al precedente ART. 2;
- I requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente;

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.;

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo solo per un quinquennio, e decadono qualora:

- vengano meno i requisiti di cui al precedente comma;
- in caso di decadenza del Sindaco di Licata, per i consiglieri da lui nominati.

In caso di cessazione anticipata della carica di un componente nel corso del quinquennio si provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste dal presente articolo. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione. La carica di componente del C.d.A. è incompatibile con la carica di consigliere comunale. La nomina dei componenti del CDA è a titolo gratuito.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo di esercizio;
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente del C.d.A;
- stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione con l'approvazione di un piano economico-finanziario triennale corredato dal piano triennale del fabbisogno del personale e dal piano triennale delle collaborazioni autonome;
- delibera le modifiche statutarie proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione;
- approva, su proposta del Direttore Generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- elegge il Vice Presidente in seno ai suoi componenti;
- ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;
- delibera accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;
- delibera l'attribuzione di specifici compiti ad uno o più dei suoi membri conferendogli gli opportuni poteri;
- detiene ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- può adottare regolamenti, fatte comunque salve le norme dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente; l'avviso deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data di convocazione fissata per motivi ordinari; in caso di urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della sua convocazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere i Revisori ed il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, presenti anche tramite conference call o qualsiasi altro mezzo telefonico e/o telematico.

Articolo 11 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione fra le persone dotate di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di spettacoli e di gestione e di organizzazione di enti analoghi, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e fa parte di diritto del Comitato Scientifico di questa Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esclusivamente per dare assistenza tecnico-amministrativa al C.d.A., per sottoporre tutte le questioni di carattere amministrativo e relazionare in ordine ai provvedimenti amministrativi che vengono sottoposti all'esame del C.d.A.

Il rapporto che lega il direttore generale alla Fondazione e la durata del suo incarico sono legati alla durata dell'incarico del Presidente che lo ha nominato.

Il Direttore Generale:

- dirige e coordina il personale;

- predispone i programmi di attività artistica, redige il Piano programmatico annuale delle attività della fondazione, che scaturisce dal confronto tra i componenti del Comitato Scientifico, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - propone un piano annuale delle eventuali collaborazioni esterne;
 - dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della gestione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
 - può nominare collaboratori a tempo determinato e per iniziative specifiche della cui attività risponde direttamente, previa approvazione del Presidente;
- Cessa dalla carica unitamente al Presidente che lo ha nominato e può essere revocato dallo stesso Presidente solo per gravi e comprovati motivi.

Articolo 12

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da un massimo di 9 persone compreso il Direttore Generale, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica, tecnica e/o artistica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La nomina viene effettuata con votazioni separate, a maggioranza assoluta.

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

1. cura i profili artistici, tecnici, scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
2. svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
3. fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza;
4. nel caso venga istituito un qualsiasi premio intitolato alla memoria di Rosa Balistreri, il Comitato Scientifico proporrà le candidature dei personaggi che verranno premiate, che dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico nomina a maggioranza un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con comunicazione inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

Articolo 13

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 14 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 15 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 16 Durata

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo ed è costituita senza limiti di durata.

Articolo 17 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Articolo 18 Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

6